

# COMUNE DI SESTO CAMPANO

## STATUTO

Delibera n. 12 del 25/6/2001.

### CAPO I°

#### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

##### ART.1 IL COMUNE

1. Il Comune di Sesto Campano è Ente autonomo, a capacità generale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica, della Regione Molise e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni Proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

##### ART.2

#### TERRITORIO, SEDE, STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune di Sesto Campano è costituito dalle Popolazioni e dai territori di Sesto Campano Centro, Sesto Campano Pianura, Roccapiprozzi Alta, Roccapiprozzi Bassa e Montecesima, storicamente riconosciuti.
2. Esso ha per Capoluogo l'abitato di Sesto Campano Centro ove hanno sede gli uffici amministrativi e gli organi comunali.
3. Il Comune di Sesto Campano ha un proprio stemma costituito da una squadra e un compasso sovrapposti in campo chiuso ed un gonfalone che ripete il medesimo stemma.
4. Lo stemma ed il gonfalone Possono essere modificati con delibera del Consiglio Comunale adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Il Regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti ed Associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.

##### ART.3

## FINALITA' E FUNZIONI

1. Il Comune rappresenta la propria comunità curandone gli interessi e promovendone lo sviluppo dei consociati, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali, espressive della loro personalità, nell'ambito dei principi e degli obiettivi della Repubblica, nonché nel rispetto dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione.
2. Realizza le proprie finalità avvalendosi del metodo e degli strumenti della programmazione, concorrendo, per quanto di competenza, alla determinazione dei programmi dello Stato e della Regione.
3. Esercita funzioni proprie ed attribuite, o delegate, dalle leggi dello Stato e della Regione.
4. Garantisce la partecipazione dei cittadini, anche in forma associativa alle scelte ed alla gestione politica della comunità.
5. Assicura l'uguaglianza tra uomini e donne in tutte le attività che costituiscono estrinsecazione di autonomia dell'Ente.

### ART.4

#### SVILUPPO CIVILE, ECONOMICO, SOCIALE

Il Comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della Comunità, alla luce dei principi di cui all'art. 3, opera per:

- a) promuovere ed organizzare un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e ambientali nonché degli impianti produttivi;
- b) tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute, di ogni cittadino, sia esso residente o meno;
- c) attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato con speciale riferimento agli anziani, agli inabili ed invalidi;
- d) favorire l'inserimento della comunità nella realtà socio-culturale della Regione Molise e lo sviluppo del patrimonio culturale mediante il sostegno delle iniziative culturali, il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistenti
- e) contribuire alla promozione educativa e culturale della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio e rendendo effettivo, con una adeguata assistenza scolastica, il diritto

allo studio per gli alunni residenti o frequentanti le scuole poste sul territorio.

- f) coordinare le attività economiche, siano esse commerciali, artigianali industriali, agricole presenti sul territorio sottolineandone la funzione sociale;
- g) incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno ad Enti, organismi e associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del territorio comunale;
- h) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita.
- i) promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organismi rappresentativi del Comune e sue aziende

## ART.5

### FORME DI GESTIONE

Il Comune, per la gestione dei servizi che, per loro natura e dimensione, non possono essere svolti direttamente, può disporre:

- a) la concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
- b) apposita azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- c) apposita istituzione per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- d) la partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale rendendosi opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati. Il Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione dello Statuto Sociale nomina un proprio rappresentante nell'assemblea dei soci per la durata di anni cinque, anche estranei al Consiglio Comunale;
- e) la partecipazione a consorzi tra Comuni;
- f) la collaborazione associata con altri Comuni mediante la stipula di apposita convenzione;

g)l'unione con altri Comuni contermini alla medesima Provincia.

## CAPO II°

### GLI ORGANI ELETTIVI DEL GOVERNO

#### ART.6

#### INDIVIDUAZIONE

1.Sono organi di governo del Comune il Consiglio e il Sindaco, eletti contestualmente secondo il sistema indicato dalla legge, e la Giunta nominata dal Sindaco.

## CAPO III°

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### ART.7

#### IL CONSIGLIO COMUNALE - POTERI E FUNZIONI

1.Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da sedici Consiglieri.

2.Il Consiglio Comunale:

- rappresenta la collettività;
- determina l'indirizzo politico amministrativo dell'Ente;
- controlla la corretta attuazione delle scelte e degli interessi politici e di gestione;
- assicura la rispondenza dell'operato della Giunta al programma amministrativo definito dal Sindaco e proposto ai cittadini,individuandone e controllandone l'attività;
- svolge funzioni attribuitegli dalle leggi, Statali e Regionali, nonché dal presente Statuto.

#### ART.8

## I CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta la collettività locale senza vincolo di mandato.
2. Le ineleggibilità ed incompatibilità alla carica sono disciplinate dalla legge.
3. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
4. La carica di Consigliere cessa per morte, decadenza, dimissioni, o scioglimento del Consiglio.

### ART.8 bis

#### CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto, in sede di rinnovo del Consiglio Comunale, la maggior cifra individuale, costituita dalla cifra elettorale di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri Comunali. A parità di cifra individuale, prevale il più anziano di età.
2. Esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

### ART.8 ter

#### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente eletto tra i propri membri, con votazioni successive, a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti il consesso.
2. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.
3. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.
4. In caso di parità, entrano in ballottaggio il Consigliere o i Consiglieri più anziani di età.
5. Risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.

6. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di una argomentata mozione di sfiducia.

7. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto non prima di 10 e non oltre 20 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio

8. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste nei commi precedenti.

9. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è sostituito a tutti gli effetti dal Consigliere anziano.

10. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di membro dell'Esecutivo.

#### ART.8 quater

#### ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio:
  - a) rappresenta il Consiglio Comunale;
  - b) convoca e fissa la data delle riunioni del Consiglio, d'intesa con il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
  - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
  - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;
  - e) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
  - f) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario verbalizzante;
  - g) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
  - h) insedia le Commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
  - i) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
  - j) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.

#### ART.9

#### PRIMA SEDUTA

1. Il nuovo Consiglio Comunale è convocato, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Sindaco che presiede anche la relativa seduta.

2. Nella prima seduta il Consiglio discute il seguente ordine del giorno:
  - Convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
  - Comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta e sulla designazione del Vicesindaco;
  - Elezione del Presidente del Consiglio;
  - Elezione della Commissione Elettorale.
3. Alla seduta partecipano anche i Consiglieri di cui si discute la convalida.

## ART.10

### CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio viene convocato:

- a) dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza o mancanza, dal Consigliere anziano, sentiti i Capigruppo, con provvedimento contenente la data e l'ora della seduta e gli argomenti da trattare:
  - su richiesta del Sindaco;
  - su richiesta motivata di almeno un quinto dei propri componenti; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta e devono essere iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. L'ordine del giorno, in ogni caso, può essere integrato da altri argomenti proposti dal Sindaco.
- b) dal Prefetto, nei casi e con le modalità previste dalla legge.

## ART.11

### REGOLAMENTO

Il Regolamento Consiliare, approvato ai sensi dell'art.8, disciplina la procedura di formulazione dell'ordine del giorno, le modalità ed i termini di convocazione del Consiglio, la formulazione e consegna degli avvisi di convocazione, nonché le modalità di svolgimento delle sedute, i procedimenti di approvazione degli atti, i casi di svolgimento della seduta segreta e delle votazioni a scrutinio segreto, il numero e funzionamento delle commissioni permanenti.

## ART.12

### SEDUTE E VOTAZIONI

1. Le sedute del Consiglio Comunale, presiedute dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento o mancanza, dal Consigliere Anziano, sono

pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata decisione consiliare, è diversamente stabilito e per le ipotesi previste dal Regolamento.

2. La seduta può non essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

3. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano a discrezione del Presidente.

4. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante schede da porsi in apposita urna.

#### ART.13

#### VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della metà dei propri componenti, salvi i casi in cui sono previste maggioranze speciali, e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo degli stessi.

2. Non si computano ai fini della validità della seduta, i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi o che si allontanano dalla sala prima della votazione.

#### ART.14

#### ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. Le deliberazioni si intendono adottate con l'ottenimento della maggioranza assoluta dei votanti, salvo la ipotesi di necessità di maggioranza qualificata.

2. Non vanno computati, ai fini della determinazione dei votanti, i Consiglieri che si astengono e quelli che si allontanano dall'aula prima della votazione.

#### ART.15

#### DICHIARAZIONE DI URGENZA

1. Nei casi di motivata urgenza il Consiglio, con separata votazione e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può dichiarare le deliberazioni immediatamente eseguibili. In tal caso la delibera produce effetti fin dalla sua adozione.

2. Analoghi poteri sono attribuiti alla Giunta.

#### ART.16

## POTERI DEGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI COMUNALI

1. Gli Assessori non Consiglieri comunali, partecipano alle sedute consiliari ed alle discussioni.
2. Gli stessi non concorrono al computo della validità della seduta e non hanno diritto al voto.

### ART.17

#### COMMISSIONI PERMANENTI E DI INCHIESTA

1. Il Consiglio Comunale può articolarsi in Commissioni consiliari permanenti.
2. Apposito Regolamento disciplina la loro composizione garantendo la partecipazione proporzionale dei gruppi politici nonché le competenze, le procedure, i limiti, i poteri ed autonomia finanziaria per il loro funzionamento.
3. Alle Commissioni sono attribuiti i poteri consultivi sulle materie di competenza consiliare.
4. Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni di inchiesta su argomenti di interesse pubblico e, comunque, strettamente connessi all'attività amministrativa del Comune.
5. Con la delibera costitutiva della Commissione di inchiesta il Consiglio Comunale disciplina anche i poteri e le modalità di funzionamento di essa.

### ART.18

#### COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale ha competenza in materia di atti fondamentali e programmatici dell'Ente.
2. Dispone sui seguenti argomenti:
  - a) gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

- c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi la partecipazione dell'Ente locale a Società di capitali, lo affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- n) nelle materie espressamente attribuite dalle leggi o dal presente Statuto. Nelle materie di competenza consiliare non è ammessa la delega alla Giunta.

## CAPO IV°

### LA GIUNTA COMUNALE

#### ART.19

#### COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di sei assessori, tra cui un Vicesindaco, anche esterni al Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. Il Sindaco determinerà in concreto il numero dei componenti della Giunta, sulla base di opportune valutazioni politico-amministrative.

3.Ove possibile,nella composizione della Giunta sarà assicurata la pari opportunità uomo-donna.

4.Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono disciplinate dalla legge e dal presente Statuto.

5.Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e possono intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

## ART.20

### ASSESSORE ANZIANO

1.Ad ogni fine previsto dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, l'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine di presentazione contenuto nella comunicazione del Sindaco,effettuata nella prima seduta, al Consiglio Comunale.

## ART.21

### DURATA IN CARICA

1.In caso di dimissione, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Vicesindaco.

2.Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.

3.Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalle loro presentazione al Consiglio.

## ART.22

### MOZIONE DI SFIDUCIA

1.Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

## ART.23

### ORGANIZZAZIONE

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Ai singoli Assessori, con delega del Sindaco, possono essere attribuite competenze per settori omogenei.

3. Le funzioni sostitutive del Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco sono esercitate dall'Assessore Anziano come definito dal presente Statuto.

4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, individualmente degli atti dei loro Assessorati.

## ART.24

### REGOLAMENTO

1. Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Regolamento per le attività della Giunta disciplinante le modalità di convocazione e funzionamento di essa.

## ART.25

### RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

## CAPO V°

### IL SINDACO

#### ART.26

#### FUNZIONI

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e, nei casi previsti dalla legge, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo.

2. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi Statali e Regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

#### ART.27

#### ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

- a) rappresenta il Comune;
- b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- d) sovrintende all'esecuzione degli atti e alla osservanza dei Regolamenti;
- e) rilascia attestati di notorietà pubblica e sottoscrive i contratti;
- f) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, dalle leggi della Repubblica e della Regione e dai Regolamenti;
- g) emana direttive per il buon andamento e funzionamento degli uffici e strutture comunali.

#### ART.28

#### DELEGA NELLE FRAZIONI

1. Nelle Frazioni il Sindaco delega, con apposito atto, le sue funzioni ad un Consigliere residente nella Frazione.

2. Il delegato, annualmente, trasmette la relazione sulle condizioni e sui bisogni della Frazione al Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

## CAPO VI°

### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### ART.29

#### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Il Comune:

- favorisce il sistema associativo per la gestione dei servizi a domanda individuale;
- regola la consultazione delle organizzazioni di categoria e delle associazioni sociali ed economiche nei settori di loro competenza;
- disciplina le modalità di esercizio di petizione e di interrogazione, garantendone il diritto sia ai singoli cittadini che alle organizzazioni di categoria ed associazioni;
- regola il diritto di iniziativa popolare, agevolandone le procedure di esercizio, individuando le materie di esclusione e disponendo le relative modalità di approvazione;
- garantisce il referendum consultivo, su questioni di interesse della collettività locale, statuendone le modalità di espletamento e le materie oggetto di consultazione;
- consente la partecipazione al procedimento amministrativo sia ai singoli, per concreta situazione di interessi legittimi, sia alle associazioni, in materia di interessi collettivi e differenti, non solo quale momento propositivo di atti e regolamenti, ma anche come intervento nel procedimento;
- disciplina il diritto di accesso, ai cittadini e alle associazioni, agli atti comunali, sia di quelli pubblicati nei modi di legge e di regolamento, sia di quelli interni, individuando quelli riservati, garantendo non solo la visione di essi ma anche il relativo diritto di rilascio motivato di copie;
- regola il diritto di informazione sulla intera attività dell'Ente istituendo idoneo ufficio.

Con apposito Regolamento consiliare il Comune provvede alla disciplina delle materie di cui al primo comma.

## CAPO VII°

### IL DIFENSORE CIVICO

#### ART.30

#### ISTITUZIONE, REQUISITI, ELEZIONI, MEZZI, PREROGATIVE E FUNZIONI

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione comunale. Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza.

2. Il difensore civico, su richiesta di cittadini o di propria iniziativa, interviene nei confronti dell'Amministrazione comunale, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei concessionari, delle società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio locale, segnalando altresì, disfunzioni, carenze e ritardi.

3. I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati possono richiedere, anche oralmente, l'intervento del difensore civico dopo aver esperito senza soddisfazione altri strumenti partecipativi posti a disposizione dell'ordinamento.

4. L'ufficio informazioni riceve le richieste e rende parere di ammissibilità al difensore civico con riferimento al previo esperimento di altri istituti difensivi e collaborativi.

5. Nell'esperimento delle proprie mansioni il difensore civico si avvale dell'ufficio informazioni e di idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

6. Il difensore civico è nominato, su proposta dell'assemblea dei capigruppo, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati tra i cittadini, anche non residenti nel Comune, di comprovata probità e aventi sufficiente conoscenza dell'attività amministrativa.

7. La carica di difensore civico è incompatibile:

- a) con la carica di Consigliere Comunale;
- b) con lo status di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale e Provinciale;
- c) con la carica di membro del Co.Re.Co.;
- d) con la carica di amministratore di Enti o Aziende comunque dipendenti o sovvenzionate dal Comune;

8. Non possono essere nominati difensori civici i dipendenti del Comune in attività, i Consiglieri Comunali uscenti, i Magistrati amministrativi e ordinari, titolari di uffici nel cui distretto ha sede il territorio comunale.

9. La carica di difensore civico è rinnovabile e può essere revocata dal Consiglio comunale solo per motivi gravi o ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.

10. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di

incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato per grave inadempienza ai doveri di ufficio con deliberazione motivata del Consiglio, assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.

11. Salvi i casi di cui al comma precedente, il difensore civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e fino alla elezione del successore.

12. La delibera consiliare di nomina stabilisce altresì l'indennità di carica da corrispondere al difensore civico.

13. Il difensore civico:

- a) può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;
- b) può convocare i responsabili del procedimento per ottenere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa esservi opposto il segreto di ufficio;
- c) acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere, al cittadino che né ha richiesto l'intervento;
- d) rassegna, in ordine ad eventuale disfunzione o irregolarità, il proprio parere al responsabile del procedimento, dandone contestuale comunicazione al Sindaco o Assessore competente per materia; segnala agli organi competenti le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro termini definiti a norma di legge o di regolamento;
- e) può avanzare proposte e presentare segnalazioni documenti o relazioni al Sindaco, al Consiglio comunale ed alla Giunta, che hanno l'obbligo di esaminarli entro trenta giorni e comunque nella prima seduta del Consiglio o della Giunta comunale successiva alla scadenza di tale termine;
- f) presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo la relazione annuale sull'attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate, avanzando proposte intese al perseguimento di una maggiore imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa;
- g) può chiedere il riesame di atti e provvedimenti qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali;
- h) deve dare notizia all'autorità giudiziaria di tutti i fatti in cui ravvisi ipotesi di reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio.

14. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore civico.

15. La relazione di cui al comma 1, lett.f) è discussa dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla presentazione e viene resa pubblica.

## CAPO VIII°

### ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

#### ART.31

##### PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1.L'attività amministrativa del Comune è caratterizzata dai principi di funzionalità ed economicità di gestione.

2.Il Consiglio comunale fissa il ruolo organico del personale dell'Ente, il cui stato giuridico e il trattamento economico è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali e adotta il Regolamento Organico per la disciplina dello status ed in particolare dei diritti e dei doveri garantendo l'effettivo esercizio dei diritti sindacali e l'aggiornamento professionale dei dipendenti.

3.Nel Regolamento è disciplinato lo status del personale, i compiti, i limiti di rappresentanza esterna, le responsabilità dirette nonché i casi di assegnazione dei posti con contratto a termine a terzi non dipendenti di comprovata capacità ed esperienza.

4.Con delibera consiliare sono individuate le aree omogenee di operatività degli uffici comunali.

#### ART.32

##### IL SEGRETARIO COMUNALE

1.Il Comune di Sesto Campano ha un Segretario titolare, funzionario statale, che assiste sul piano giuridico e funzionale il Consiglio comunale e la Giunta, partecipandone alle relative sedute coadiuva con il Sindaco al buon andamento degli uffici comunali.

2.Il Segretario Comunale, anche sulla base delle direttive emanate dal Sindaco:

- dirige e coordina gli uffici comunali;
- sovrintende alle funzioni espletate dal personale dipendente;
- è responsabile, unitamente al preposto all'ufficio e al servizio, della istruttoria delle deliberazioni, sulle cui proposte esprime un parere, sotto il mero profilo della legittimità e, in assenza di responsabili di uffici, o vacanza di essi, in ordine alla sola regolarità tecnico contabile;

- cura, unitamente al dipendente preposto all'ufficio l'attuazione dei provvedimenti;
- cura l'attuazione delle delibere adottate, sotto la diretta vigilanza del Sindaco;
- dirime i conflitti tra gli uffici;
- roga i contratti di cui l'Ente è parte;
- formula agli organi comunali soluzioni e proposte;
- relazione, annualmente, al Sindaco sull'andamento organizzativo e funzionale dell'Ente.

#### ART.33

### STRUTTURE OPERATIVE SUB COMUNALI

1.Il Consiglio comunale può costituire Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni, Consorzi, Associazioni, Società o disporre la partecipazione ad essi, disciplinando anche i compiti, la struttura organizzativa, ivi compresi gli organi decisionali e di gestione, i mezzi finanziari, gli organi ed i limiti di indirizzo, controllo, vigilanza e la relativa dotazione organica.

#### CAPO IX°

### ORDINAMENTO FINANZIARIO

#### ART.34

### DEMANIO E PATRIMONIO

1.Il Comune ha proprio demanio e patrimonio disponibile.

2.Tutti i beni comunali sono inventariati, e di essi è responsabile il custode o l'assegnatario.

#### ART.35

### CONTABILITA' E BILANCIO

1.L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

2.Il Consiglio comunale emana disposizioni regolamentari relative alla contabilità generale.

3.La Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente provvede alla gestione del bilancio e relazione al Consiglio.

4.I bilanci e i rendiconti degli Enti, Organismi, Istituzioni, sono trasmessi alla Giunta comunale e da questa approvati unitamente al bilancio di previsione e al conto consuntivo del Comune.

#### ART.36

### CONTROLLO ECONOMICO E FINANZIARIO

1.Il responsabile del servizio di ragioneria è tenuto a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici comunali, con gli scopi perseguibili dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale, rimettendo apposita relazione all'Assessore competente.

#### ART.37

### CONTROLLO DI GESTIONE

1.La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2.La Giunta comunale trasmette, semestralmente ai capigruppo consiliari, al Consiglio comunale e al Revisore dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

3.Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

## CAPO X°

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART.38

##### REVISIONE DELLO STATUTO - MODALITA'

1. Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 6, comma 4°, del D.L.vo 267/2000 e divengono operanti decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.